

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 25/21858/2013

**OGGETTO: COMUNE DI PIVERONE - PROGETTO PRELIMINARE 2^a VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Piverone con deliberazione del C.C. n. 24 del 21/12/2012 (Prat. n. 024/2013), trasmesso alla Provincia in data 22/03/2013 (pervenuto il 09/04/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 21/12/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (a seguito delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale), la previsione di una nuova area adibita ad "Aree per Servizi ed attrezzature comunali" lungo la Strada Statale 228 del Lago di Viverone, lievi modifiche del tipo di intervento assegnato a taluni immobili esistenti nonché modesti spostamenti e incrementi della capacità insediativa residenziale e ricettiva esistente (a seguito di alcune richieste inoltrate da privati cittadini). Le variazioni introdotte aggiornano sia le Norme di Attuazione che le Tavole di Piano. La documentazione di Variante dichiara il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica.

L'Atto deliberativo d'adozione, visto il contributo espresso dall'Organo Tecnico Comunale previa consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, esclude la Variante Parziale in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 concludendo la procedura di V.A.S. e riporta che "per le varianti ricomprese nell'ambito di tutela del S.I.C./Z.P.S. IT 1110020 "Lago di Viverone" e del S.I.C. IT 1110057 "Serra d'Ivrea" viene allegato l'elaborato "Valutazione di Incidenza" redatto secondo le indicazioni dell'allegato G del D.P.R. 357/97 così recepite dall'allegato D della L.R. 19/2009";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piverone con deliberazione C.C. n. 24 del 21/12/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) la D.C.C. di adozione del progetto preliminare della presente variante parziale riporta *“modesti spostamenti e incrementi della capacità insediativa residenziale e ricettiva esistente”*. La documentazione di Variante è priva di approfondimenti in merito alle ricadute che le singole modifiche proposte possano generare alla Capacità Insediativa di Piano. Si rileva la mancanza, principalmente, dei seguenti contenuti: Norme Tecniche di Attuazione (allegati solo alcuni articoli), tabelle di Zona situazione vigente ed in variante con indicazione di superfici, indici ed abitanti in progetto, variazione della Capacità insediativa residenziale e variazione delle superfici per Servizi pubblici. Si ricorda che la *“variante parziale”* è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una *“variante strutturale”*, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto della variante stessa. Tale assenza di documentazione impedisce quindi un'analisi approfondita delle modifiche effettuate. Si demanda pertanto al Comune la verifica se le modifiche proposte possano essere contenute nella classificazione di *“variante parziale”* ovvero se possano comportare un'eventuale diversa classificazione (strutturale). Si rammenta infatti che la L.R. 56/77 (nel testo vigente alla data di adozione della presente Variante parziale) ammette, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, incrementi della Capacità insediativa solo ad avvenuto esaurimento della medesima. Il

- Comune di Piverone è dotato di variante Strutturale di recente approvazione regionale, per cui pare difficile pensare ad un esaurimento della C.I.R. in questo breve arco temporale;
- b) come già accennato al punto precedente, la documentazione di Variante è priva della verifica in merito alla variazione di superficie delle aree adibite a Servizi Pubblici. Considerando che alcune le modifiche proposte in variante contemplano delle variazioni di questa tipologia di aree, si suggerisce di procedere alla verifica dell'oscillazione del valore dello Standard a Servizi (considerando la Variante in oggetto e tutte le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune durante l'intero arco di validità del Piano);
 - c) relativamente alla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) ricadenti all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e della Deliberazione della Giunta Regionale del 9/6/2008 n. 12-8931 - Allegato II - paragrafo "*Indicazioni Operative*" si ricorda di "*coinvolgere sempre la struttura regionale responsabile dei procedimenti di valutazione di incidenza, nei casi in cui è necessario esaminare la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS)*". Per le motivazioni sopra espresse, si suggerisce, in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza, di richiedere parere formale alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, circa la necessità di sottoporre la presente variante a valutazione di Incidenza sul SIC;
 - d) relativamente alla modifica n. 7 (allargamento perimetro lotto di Completamento residenziale con invarianza di cubatura) si suggerisce di verificare l'offerta complessiva delineata dalle aree edificabili presenti sul territorio comunale, ponendosi l'obiettivo di limitare quanto più possibile il consumo di suolo, considerando che l'"*allungamento*" proposto della perimetrazione del lotto potrebbe delineare un fenomeno di sfrangiamento dell'abitato. Si suggerisce, altresì, di verificare che gli accessi veicolari proposti non abbiano una collocazione e fruibilità difficoltosa e/o pericolosa;
 - e) modifica n. 10: come già evidenziato nei precedenti punti, non risultano allegate alla documentazione di variante le Norme Tecniche di Attuazione (stato vigente ed in variante). Pertanto non è stato possibile approfondire le modifiche proposte in merito al passaggio dall'area "*E1 - Zone Agricole di elevato valore ambientale*" all'area "*sottozona "E2" di cui all'art. 53 della ...N.T.A.*". Si demanda pertanto al Comune la verifica puntuale con contestuale dichiarazione di conformità con la pianificazione sovraordinata (PTC2) in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
 - f) modifica n. 11 (area per distributore carburanti): si suggerisce di classificare tale area con una destinazione differente rispetto a quella proposta (area a Servizi per la residenza ai sensi art. 21 della LR 56/77), ovvero una destinazione specifica per l'impianto tecnologico che si prevede di insediare, vincolata alla durata dell'effettivo utilizzo previsto. Preme sottolineare infatti che, così come indicato dall'art. 27 comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i., nelle fasce di rispetto stradali possono trovare collocazione unicamente impianti per la distribuzione di carburante a titolo precario, mentre la destinazione ad area per "Servizi Pubblici" creerebbe una modifica potenzialmente meno temporanea, lasciando spazio ad eventuali future destinazioni non compatibili con la citata norma. Si invita inoltre per le eventuali necessarie

autorizzazioni a contattare il competente Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;

- g) si suggerisce, (qualora non si fosse già proceduto in tal senso, ma non è stato possibile appurarlo data la mancanza del testo completo delle Norme di Piano) di integrare le Schede d'Area con le prescrizioni/raccomandazioni contenute nell'elaborato "*Schede geologico-tecniche relative alle aree di prevista espansione urbanistica*" in particolare per quanto riguarda le modifiche n. 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13.
 - h) a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce di verificare se le modifiche nn. 13 e 15 siano o meno ricomprese all'interno di ambiti S.I.C., aggiornando, se del caso, le schede specifiche contenute nell'elaborato "*Relazioni ed estratti cartografici*";
 - i) in merito alla proposta di modifica al Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) al fine di ottenere la congruità della Variante, si ricorda che modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con procedura ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. 52/2000, della quale si suggerisce di prendere atto in sede di approvazione del Progetto Definitivo della Variante;
 - j) con la L.R. n. 3 del 25/03/2013 pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013, sono state apportate modifiche importanti alla L.R. 56/77 e s.m.i, anche in riferimento ai contenuti degli Atti deliberativi di approvazione delle Varianti parziali. A titolo di apporto collaborativo, si richiama un estratto del comma 3 art. 89 "Disposizioni Transitorie" della L.R. n. 3/2013, in cui è citato: "È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli ...17 ... della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge.". Come si evince, la scelta di procedere ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i ante o post modifiche (introdotte dalla L.R. 3/2013), è in capo al Comune, pertanto si suggerisce, nell'ipotesi ante modificazioni, di richiamare nell'Atto di approvazione della Variante le disposizioni definite dall'articolo 89 della citata Legge Regionale;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Piverone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23 maggio 2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale